

## 0 Premessa

L'articolo 30 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 recita che ogni **titolare del trattamento** e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono " **Registro delle attività di trattamento**" svolte sotto la propria responsabilità.

Ugualmente ogni **responsabile del trattamento** e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento.

Il registro dei trattamenti deve illustrare i trattamenti che sono all'interno di una organizzazione. All'interno di esso si devono implementare i trattamenti relativi ai fornitori, ai clienti, i trattamenti dei dati dei dipendenti e dei collaboratori, i trattamenti dei dati dei visitatori, di eventuali ispettori, i dati che arrivano dalla news letter per coloro che si iscrivono, i dati personali di chi invia il curriculum presso l'organizzazione.

Queste categorie sono denominate interessati e i dati possono spaziare dai semplici dati identificativi fino a dati relativi a condanne, reati, etc.

È comunque importante comprendere che il Registro è un documento che deve essere costantemente aggiornato e mantenuto attuale e per garantire questo risultato occorrerà, quindi, individuare all'interno dell'organizzazione aziendale i soggetti che hanno la più ampia visione delle attività di trattamento dell'impresa, coinvolgendoli nella redazione, implementazione ed aggiornamento del Registro, sensibilizzandoli adeguatamente sull'importanza di tale attività.

Il registro, su richiesta, deve essere messo a disposizione dell'**Autorità di controllo** per monitorare detti trattamenti.

### 3 Soggetti obbligati alla tenuta del registro

L'obbligo della tenuta del **registro delle attività di trattamento non è richiesto alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti** a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del Regolamento.

Le regole per la tenuta di un registro dei trattamenti valgono sia quando questo è tenuto direttamente dal titolare del trattamento sia quando un responsabile di trattamento o il suo rappresentante tengono un registro di tutte le attività di trattamento per conto di un titolare del trattamento; in questo caso bisogna specificare le categorie di trattamento per conto di ogni titolare

Per quanto sopra detto, sono tenuti all'obbligo di redazione del registro:

- **Esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, etc.) E/o che trattino dati sanitari dei clienti (es. Parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori etc.)**
- **Liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. Commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale)**
- **Associazioni, fondazioni e comitati ove trattino "categorie particolari di dati" e/o dati relativi a condanne penali o reati; organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti cosiddetti vulnerabili quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti etc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull'orientamento sessuale, politico o religioso etc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso**
- **Il condominio ove tratti "categorie particolari di dati" (es. Delibere per interventi volti al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. N. 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all'interno dei locali condominiali).**

Si raccomanda la tenuta di un registro dei trattamenti anche alle imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti perché molto funzionale in caso di ispezioni e controlli.